



Istituzione ai Servizi Sociali

'Davide Drudi'

Comune di Meldola

Provincia di Forlì-Cesena

Strada Meldola San Colombano n. 1 - 47014 Meldola

Tel 0543/49.99.11. – Fax 0543/49.99.12

e-mail: protocollo@istituzionedrudi.fc.it

P.IVA 00617540406 - CF 80007150404



PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA

**DOCUMENTO DELLE
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI DETERSIVI
PER ANNI SEI
ALLA LAVANDERIA
DELL'ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI
"D. DRUDI"
DEL COMUNE DI MELDOLA**

(Approvato con Delibera del Consiglio d'Amministrazione N. 22 del 31/05/2016)

INDICE

PREMESSA.....	3
Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
Art. 2 – DOCUMENTI CHE DISCIPLINANO LA FORNITURA.....	3
Art. 3 – SPECIFICHE TECNICHE.....	3
Art. 4 – DESCRIZIONE DELLE MACCHINE LAVATRICI E CONSISTENZA DEI LAVAGGI	4
Art. 5 – DURATA DELL'APPALTO	4
Art. 6 – AMMONTARE DELL'APPALTO.....	4
Art. 7 – CORRISPETTIVI.....	5
Art. 8 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI.....	5
Art. 9 – PERIODO DI PROVA E STIPULA DEL CONTRATTO.....	6
Art. 10 – ONERI DELL'ASSUNTORE.....	6
Art. 11 – ONERI DELL'ISTITUZIONE.....	7
Art. 12 – CONSEGNE.....	7
Art. 13 – REVISIONE PREZZI.....	7
Art. 14 – VARIANTI.....	7
Art. 15 – FATTURAZIONE e TERMINI DI PAGAMENTO.....	7
Art. 16 – REFERENTI	8
Art. 17 – TRATTAMENTO DEL PERSONALE.....	9
Art. 18 – SICUREZZA SUL LAVORO.....	9
Art. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO.....	9
Art. 20 – DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 3, DEL DPR N. 62/2013	10
Art. 21 – PENALI E CAUSE DI RECESSO.....	10
Art. 22 – DEPOSITO CAUZIONALE	10
Art. 23 – CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE/TRASFORMAZIONE/FUSIONE.....	11
Art. 24 – FORO COMPETENTE.....	11

PREMESSA

L'Istituzione ai Servizi Sociali "Davide Drudi" del Comune di Meldola (FC) in coerenza ed attuazione:

- del D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- della normativa in materia di "Spending review",
- della Delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituzione n. 22 del 31/05/2016 che approva il presente Documento;
- delle Determinazioni a contrarre della Responsabile Amministrativa n. ___ del ___ e n. ___ del _____

affida in appalto la fornitura di DETERSIVI alla lavanderia dell'Istituzione, a mezzo RDO nel MEPA gestito da Consip S.p.A.

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Oggetto del presente documento è la fornitura di **detersivi con e senza uso di centralina** alla lavanderia dell'Istituzione ai Servizi Sociali "Davide Drudi" del Comune di Meldola.

ART. 2 – DOCUMENTI CHE DISCIPLINANO LA FORNITURA

La fornitura in oggetto è regolata dalle condizioni contenute:

- a) nel presente DOCUMENTO DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI oltreché negli altri atti di gara,
- b) nel "CAPITOLATO" – ALLEGATO 1 AL BANDO "**MIS104**" PER L'ABILITAZIONE DI FORNITORI E BENI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO;
- c) nelle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE AL MATERIALE IGIENICO SANITARIO E BENI PER LA RACCOLTA RIFIUTI (ALLEGATO "2" AL BANDO CITATO);
- d) nelle "REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (ALLEGATO 3 AL BANDO CITATO);
- e) nel "PATTO DI INTEGRITA'" (ALLEGATO 4 AL BANDO CITATO);

ART. 3 – SPECIFICHE TECNICHE

1. La Fornitura oggetto del presente documento dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

a) Fornitura di detersivi con uso di centralina:

La fornitura concerne un sistema di prodotti integrati che, dosati attraverso una centralina computerizzata a più pompe fornita ed installata dall'assuntore, garantiscano i migliori risultati di lavaggio per ogni tipologia di biancheria da trattare. La biancheria, alla fine del ciclo di trattamento, dovrà pertanto risultare lavata, candeggiata, sbiancata, trattata con ammorbidente, neutralizzata e disinfettata, fatti salvi i capi che, per loro natura, non richiedono uno o più dei predetti trattamenti.

Le taniche non dovranno essere superiori a Kg. 20;

2. Il personale dell'Istituzione non provvederà al rabbocco delle taniche vuote.

b) Fornitura di detersivi senza uso di centralina consistente nella fornitura di:

Detergente in polvere per lavabiancheria, in fusti non superiori a kg. 20.

ART. 4 – DESCRIZIONE DELLE MACCHINE LAVATRICI E CONSISTENZA DEI LAVAGGI

1. Anche ai fini della formulazione dell'offerta si forniscono i seguenti dati:

1) Quantità di biancheria lavata:

I Kg. di biancheria trattata sono mediamente previsti in 28.500/mese.

Tale quantità deve intendersi indicativa poiché si riferisce al consumo prevedibile e potrà subire variazioni, in relazione all'effettivo bisogno, nella misura di 1/5 in più o in meno, fatto salvo quanto previsto al successivo **ART. 14 "VARIANTI"**. In ogni caso l'Istituzione corrisponderà all'assuntore il costo per ogni kg di biancheria effettivamente lavato.

A tal fine l'assuntore controllerà mensilmente, con il personale di lavanderia dell'Istituzione, le quantità di biancheria lavata, anche sulla base dei dati risultanti dal "contalavaggi" inserito nel dosatore delle lavatrici.

Della predetta quantità si fornisce il dettaglio in base alla principale tipologia di biancheria:

- biancheria piana	mediamente 13.600 kg
- indumenti personali ospiti	mediamente 4.700 kg
- tovagliato/bavagli	mediamente 6.700 kg
- tovagliato di cucina (canovacci, ecc.)	mediamente 1.200 kg
- divise	mediamente 700 kg
- moci lavapavimento	mediamente 1.600 kg.

2) Quantità di prodotti senza uso di centralina:

- detersivo in polvere Kg. 60/anno,

Tale quantità deve intendersi indicativa poiché si riferisce al consumo prevedibile e potranno subire variazioni, in relazione all'effettivo bisogno, anche oltre il quinto d'obbligo, fatto salvo quanto previsto al successivo **ART. 14 "VARIANTI"**. In ogni caso l'Istituzione corrisponderà all'assuntore il costo per ogni chilo di prodotto effettivamente fornito.

2. Elenco delle macchine lavatrici:

N. 1 LAVACENTRIFUGA KG. 40

Modello WFM40V

N. 1 LAVACENTRIFUGA KG. 50

Modello WFM55G4V

N. 2 LAVACENTRIFUGA KG. 18

Modello WF18G4V

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO

1. Il contratto d'appalto ha la durata di anni 6 decorrenti dalla data di avvio delle forniture.
2. L'Istituzione si riserva tuttavia la facoltà di recedere dal contratto prima di tale termine qualora decidesse la chiusura totale o parziale del servizio di lavanderia.
3. La cessazione anticipata verrà disposta con semplice comunicazione con preavviso di gg. 30.
4. Il contratto potrà altresì essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'assuntore è obbligato all'esecuzione delle forniture agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante e dovrà essere contestualmente e per pari periodo prorogata la validità della cauzione di cui al successivo **ART. 22.**

ART. 6 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1. Il valore complessivo del presente appalto è determinato in € 180.780,00 IVA esclusa come segue:

- | | |
|---|---------------------------------|
| - valore delle forniture a base d'asta | € 144.000,00 IVA esclusa |
| - valore di eventuali opzioni (proroga e varianti in aumento) | € 36.780,00 IVA esclusa. |

2. In valore del contratto risulterà dagli esiti di gara.

ART. 7 – CORRISPETTIVI

1. Per le forniture ed i servizi previsti dal presente Documento, l'Istituzione erogherà i seguenti corrispettivi:

a) Per la Fornitura di detersivi con uso di centralina:

l'Istituzione corrisponderà all'assuntore **il costo offerto per ogni kg. di biancheria lavata**. Tale importo si intende comprensivo:

- di tutti i prodotti per il lavaggio della biancheria,
- dell'uso della centralina,
- della programmazione delle macchine al fine del collegamento delle lavatrici al software delle centraline,
- del servizio di assistenza e manutenzione della centralina,
- dell'addestramento del personale di lavanderia all'uso dei prodotti e al trattamento delle macchie,
- dei controlli di garanzia sulla biancheria lavata (rilevamento di eventuali residui e del pH di lavaggio) eseguiti secondo la tempistica concordata con il Responsabile di Lavanderia,
- del monitoraggio dei consumi mensile,
- del ritiro delle taniche vuote.

b) Per la fornitura di detersivo senza uso di centralina:

l'Istituzione corrisponderà all'assuntore **il costo offerto per ogni kg. di prodotto fornito**.

ART. 8 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

1. I prodotti offerti dovranno:

- rispondere alle caratteristiche stabilite nel "CAPITOLATO" – ALLEGATO 1 AL BANDO "MIS104", in tutte le parti applicabili, in particolare all'art 5,
- essere conformi, per tutte le parti applicabili, ai CAM di cui al DM del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 maggio 2012 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene),
- essere rispondenti alle normative di sicurezza ambientale e del lavoro vigenti in Italia (Biodegradabilità, avvertenze di pericolosità, ecc.),
- essere caratterizzati, in ogni caso, dall'assenza di ingredienti classificati o classificabili con le seguenti "frasi di rischio" così come indicate dal regolamento CE n.1272/2008 (frasi H) del Parlamento e del Consiglio europeo e s.m.i. e nelle direttive 67/548/CEE, 1999/45/CE, (frasi R) ora abrogate, ovvero:
 - H351 Sospettato di provocare il cancro - R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti);
 - H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato - R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione);
 - H317 Può provocare una reazione allergica cutanea - R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle);
 - H350 Può provocare il cancro - R45 (può provocare il cancro);
 - H340 Può provocare alterazioni genetiche - R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie);
 - H350i Può provocare il cancro (inalazione) - R49 (può provocare il cancro per inalazione);
 - H360F Può nuocere alla fertilità o al feto - R60 (può ridurre la fertilità);
 - H361d Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto - R61 (può danneggiare il feto);

- H361f Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto - R62 (possibile rischio di ridotta fertilità);
 - H361d Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto - R63 (possibile rischio di danni al feto);
 - H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno -R64 (possibile rischio per i bambini allattati al seno);
 - H371 Può provocare danni agli organi - R68 (possibilità di danni irreversibili).
2. Il rispetto dei requisiti ambientali si presume conforme se il prodotto è in possesso di una ecoetichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche. [es.: Nordic Swan (Cleaning Products 4.5, 2007), EU Eco-label Decisione 2005/344/CE così come modificata dall'art.7 della Decisione 2009/888/CE), o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente].
 3. In ogni caso i prodotti forniti devono essere di ottima qualità, tali da non arrecare danni agli operatori di lavanderia e agli utenti oltreché a non danneggiare in alcun modo la biancheria e le macchine di lavanderia.
 4. Per ciascun prodotto l'assuntore, prima dell'avvio delle forniture, deve trasmettere all'Istituzione la scheda tecnica e di sicurezza secondo la vigente normativa.
 5. Qualora, durante il rapporto di fornitura, sopraggiunga l'indisponibilità temporanea o definitiva della marca offerta al momento dell'aggiudicazione, l'assuntore deve tempestivamente comunicare all'Istituzione la non disponibilità di quel determinato prodotto e fornirne uno sostitutivo, di qualità equivalente per caratteristiche e valore.
 6. Qualora, invece, l'aggiudicatari proponga prodotti più favorevoli per qualità/prezzo per particolari opportunità di mercato, l'Istituzione si riserva di accettare le proposte alternative previa valutazione favorevole del prodotto sostitutivo da parte del Responsabile di lavanderia.
 7. In caso di fornitura di prodotti non corrispondenti alle caratteristiche richieste nel presente Documento e nel CAPITOLATO" – ALLEGATO 1 AL BANDO "MIS104" il fornitore risponderà in proprio, anche sul piano della responsabilità penale, per eventuali effetti nocivi e danni arrecati agli operatori, agli utenti della struttura e agli impianti sollevando l'Istituzione da ogni e qualsiasi responsabilità.
 8. L'Istituzione ha comunque la facoltà di proibire l'uso di detersivi il cui impiego venisse ritenuto dannoso.

ART. 9 – PERIODO DI PROVA E STIPULA DEL CONTRATTO

1. Determinata l'aggiudicazione, la consegna della fornitura verrà fatta sotto riserva di legge per gg. 30 al fine di verificare la qualità del sistema di lavaggio.
2. In tale periodo, qualora, pur rispondendo i prodotti forniti alle caratteristiche richieste, **il ciclo di lavaggio non risultasse soddisfacente**, l'assuntore dovrà **modificare il sistema alle medesime condizioni contrattuali**. L'inosservanza della presente condizione costituirà motivo sufficiente per la revoca dell'aggiudicazione senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta salvo il pagamento delle forniture effettuate. **In ogni caso la percentuale di biancheria trattata e scartata per la presenza di macchie, non deve superare il 5%.**
1. L'esito positivo della verifica porterà alla stipula del contratto entro i successivi 30 (trenta) giorni.

ART. 10 – ONERI DELL'ASSUNTORE

1. L'assuntore si impegna:
 - a fornire i prodotti con le caratteristiche di cui al precedente **ART. 8**,
 - ad eseguire le forniture con puntualità e tempestività,
 - a tenere un contegno di rispetto e collaborazione nei confronti del personale di lavanderia dell'Istituzione,

- a collaborare fattivamente con le ditte manutentrici degli impianti di lavaggio al fine di favorire la piena efficienza e funzionalità delle macchine e contribuire alla risoluzione delle problematiche qualora queste risultassero in qualche modo dipendenti dai prodotti utilizzati.

ART. 11 – ONERI DELL’ISTITUZIONE

1. L’istituzione assicurerà all’assuntore l’accesso libero e privo di pericoli alle apparecchiature.

ART. 12 - CONSEGNE

1. Le consegne dei prodotti oggetto della fornitura dovranno avvenire con la tempistica necessaria a garantire la continuità e regolarità del servizio di lavanderia e, quindi, entro il termine massimo indicato dal Responsabile di Lavanderia, in porto franco presso la dispensa dell’Istituto ove il personale incaricato controllerà i quantitativi, la qualità e lo stato di conservazione.
2. La firma per ricevuta delle merci sul verbale di consegna o sul documento di trasporto non impegna l’Istituzione per quanto riguarda il collaudo delle merci stesse, riservandosi l’Istituzione di comunicare, con lettera a parte, le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni.

ART 13 – REVISIONE PREZZI

1. I corrispettivi saranno sottoposti a revisione biennale, su istanza di parte, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l’eventuale aumento non potrà superare l’indice ISTAT (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) ovvero eventuali prezzi di riferimento ove definiti.

ART. 14 – VARIANTI

1. Al presente contratto potranno essere apportate varianti di sensi dell’Art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Tuttavia, qualora alcune delle attività gestite dall’Istituzione e che usufruiscono del servizio di lavanderia, dovessero cessare, la consistenza della fornitura potrà diminuire anche oltre il quinto d’obbligo senza che l’assuntore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.
3. Il Fornitore non potrà introdurre varianti alla fornitura oggetto, salvo previa autorizzazione della Stazione Appaltante. La contravvenzione a questa disposizione sarà causa di risoluzione contrattuale.

ART. 15 – FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente contratto è effettuato dalla Stazione Appaltante sulla base delle fatture emesse dal Fornitore, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia nonché dal presente atto.
2. Fermo restando che ogni pagamento sarà effettuato solo a fronte e nei limiti delle forniture effettivamente eseguite ed accettate, il pagamento di quanto dovuto sarà disposto dall’ufficio competente entro 30 giorni dalla ricezione delle fatture, redatte nei modi di legge, Tale termine potrà essere elevato a 60 giorni qualora si manifestino le circostanze di cui all’art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002 c.m..
3. Ogni fattura dovrà essere intestata all’Istituzione ai Servizi Sociali “D. Drudi” del Comune di Meldola, Strada Meldola San Colombano n. 1 47014 Meldola (FC).
4. L’ufficio competente provvederà alla liquidazione delle fatture, dietro acquisizione, da parte del Responsabile di Lavanderia, di apposita dichiarazione di regolare esecuzione.
5. I pagamenti, a titolo di SAL e di saldo, saranno effettuati previa acquisizione e verifica da parte della stazione Appaltante **del Documento Unico di Regolarità contributiva, (D.U.R.C)**, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10 della L. 2/2009 ess.mm.ii. attestante contestualmente, la

regolarità per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi in capo all'impresa.

6. Per l'ulteriore disciplina del D.U.R.C. si fa riferimento al D.M. 24/10/2007 ed alle circolari INPS, INAIL in materia.
7. In caso di DURC non regolare l'Istituzione provvederà ai sensi dell'Art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
8. Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'applicazione di eventuali penali.
9. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione, ovvero la regolare esecuzione delle forniture, notificati all'impresa a mezzo raccomandata o telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento di cui sopra, relativamente alla/e fatture contestate.
10. Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dall'Appaltatore, i termini sopra indicati per il pagamento si interrompono e decorrono nuovamente dal giorno di arrivo presso l'azienda della nota di accredito.
11. Nel caso in cui nella fase di verifica e determinazione del saldo dovesse emergere un differenziale negativo fra il corrispettivo totale effettivamente maturato dall'Appaltatore ed il totale dei pagamenti intermedi già erogati dalla Stazione Appaltante in favore del medesimo, la Stazione Appaltante procederà immediatamente al recupero delle somme risultanti non dovute, anche previa escussione della garanzia.
12. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere le forniture.
13. Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.
14. **CUU "Codice Univoco Ufficio" destinatario della Fatturazione Elettronica:**
Ai sensi della vigente normativa (DM n. 55 del 03/04/2013) le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n. 55/2013. A tal fine si comunica il **CUU (Codice Univoco Ufficio)** al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche relative al presente contratto: **JV7Y3G**. Oltre al CUU, che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, in fattura andranno altresì indicati il codice CIG e il codice CUP ove previsto.
15. **Split Payment (L 190/2014, art 1, comma 629, lettera b):**
ai fini dell'applicazione del meccanismo chiamato "split payment", secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni devono versare direttamente all'Erario l'IVA indicata dai fornitori in fattura, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA), nelle fatture dovrà essere indicata sia la base imponibile sia l'IVA, la quale sarà però versata da questa Istituzione direttamente all'Erario, e la seguente dicitura: **"Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del DPR n. 633/1972"**.

ART. 16 – REFERENTI

1. L'assuntore deve indicare, prima dell'avvio dell'appalto, il nominativo di un suo rappresentante che avrà il dovere di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente e che fungerà da referente nei confronti dell'Istituzione. Ogni comunicazione, segnalazione o reclamo eseguito nei confronti del Referente dell'assuntore si intenderà eseguito all'assuntore medesimo.
2. Il Referente deve inoltre controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti dal presente Documento.
3. Il Referente del Fornitore dovrà essere reperibile tramite telefono cellulare, fax e e-mail e per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio.
4. In ogni caso di assenza o impedimento del Referente, il Fornitore dovrà comunicare il

nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

5. Per la Stazione Appaltante, i responsabili della corretta gestione contrattuale e referenti per ogni questione relativa al presente appalto sono individuati nel Direttore dell'Esecuzione e nel Responsabile di Lavanderia.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEL PERSONALE

1. Ad integrazione di quanto già stabilito nelle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO -ALLEGATO "2" AL BANDO MIS104 in materia di trattamento del personale, l'assuntore deve osservare nell'esecuzione del presente contratto, tutti gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del succitato articolo 105.
3. L'impresa dovrà inoltre rispettare, se tenuta, le norme di cui alla legge n. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

ART. 18 – SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'esecuzione del presente contratto d'appalto dovrà essere svolta nel rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
2. Il prestatore di servizi pertanto deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti impiegati per l'esecuzione delle forniture, tutte le norme di cui sopra.
3. Si dà atto che le prestazioni oggetto del presente Documento afferiscono a mere forniture, ancorché effettuate presso il committente. Conseguentemente, eseguita l'analisi delle situazioni afferenti alle modalità di attuazione delle forniture stesse, si precisa l'assenza di rischi interferenziali, con conseguente non necessità di misure di sicurezza specifiche che rendano compatibili le varie attività e conseguente esclusione dei costi per la sicurezza (assenza del D.U.V.R.I.)
4. In ogni caso, per l'esecuzione delle forniture oggetto del presente Capitolato, valgono le regole del Documento di Valutazione dei Rischi del Committente, per il periodo di presenza negli stabili dello stesso. Pertanto il prestatore di servizi dovrà impegnarsi a rispettare (e far rispettare) le regole di sicurezza del committente, nonché tutte le norme sulla sicurezza ricadenti sulla responsabilità del prestatore di servizi ai sensi del D.Lgs. 81/2008, aggiornato con il D.Lgs. 106/2009.
5. Prima della stipula del contratto, il prestatore di servizi dovrà pertanto aver preso visione delle procedure di sicurezza (piano di emergenza, nominativi addetti al pronto soccorso ed antincendio ecc.) dei luoghi in cui vengono erogate le forniture.
6. Inoltre il prestatore di servizi deve osservare le disposizioni in materia, che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.
7. Resta a carico dell'Appaltatore la dotazione, per tutto il personale impiegato nel servizio, di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e ad Uso Promiscuo, necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il contraente dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento approvato del Comune di Meldola. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporterà la risoluzione del contratto. Pertanto in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, l'Istituzione provvederà alla contestazione assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non congrue, il responsabile interessato disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per l'Istituzione il diritto al risarcimento dei danni. L'Assuntore, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla presente norma di comportamento, **dà atto, ad ogni e qualunque effetto, di essere a perfetta conoscenza e di accettare** le disposizioni, per quanto compatibili, del codice di comportamento approvato dal Comune di Meldola con atto deliberativo n. 12/2014 e successive modifiche, reso disponibile mediante pubblicazione sul sito WEB del Comune all'indirizzo www.comune.meldola.fc.it - Sezione Istituzione Trasparente – Atti Generali.

ART. 20 – DISPOSIZIONE DI CUI

ALL'ART. 14, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 62/2013

1. Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità.

Art. 21 – PENALI E CAUSE DI RECESSO

1. Oltre a quanto previsto all'Art. 10 delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - ALLEGATO "2" AL BANDO MIS104 l'Istituzione potrà applicare sanzioni pecuniarie nel caso in cui la biancheria trattata risulti danneggiata dai prodotti utilizzati. In tal caso la misura della sanzione sarà determinata in relazione al valore della biancheria, tenuto conto del suo stato di conservazione.
2. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'assuntore a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'assuntore dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.
3. Oltre a quanto previsto all'Art. 13 delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - ALLEGATO "2" AL BANDO MIS104 l'Istituzione potrà recedere dal contratto in caso di ripetute contestazione sulla qualità del servizio reso, per danneggiamento della biancheria dipendente dall'uso dei prodotti o non soddisfacente qualità dei lavaggi e nel caso in cui la percentuale di biancheria trattata e scartata per la presenza di macchie, superi il 5%.

ART. 22 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. A garanzia dell'esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria deve costituire, una garanzia definitiva in misura pari al 10% dell'importo contrattuale in conformità a quanto previsto nell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del medesimo D.Lgs. 50/2016.
2. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La mancata costituzione della garanzia comporta la decadenza dell'affidamento. L'Istituzione, in tal caso, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria di gara.
4. La garanzia comprende gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa aggiudicataria e cessa di avere effetto solo dalla data di

emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura, fatta salva l'azione di risarcimento per eventuali danni da parte della stazione appaltante.

5. In caso di costituzione della garanzia in forma di fideiussione, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. Per tutto quanto non disciplinato si fa espresso rinvio al D.Lgs 50/2016.

Art. 23 - CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE/TRASF./FUSIONE

1. L'assuntore, se nel corso dell'esecuzione del contratto cambiasse denominazione sociale ovvero fosse soggetto a trasformazione, fusione o incorporazione, dovrà documentare, con copia autentica degli atti originali, il cambiamento della ragione sociale della ditta, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione.
2. Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Istituzione.

ART. 24 – FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto derivanti dall'esecuzione della fornitura o dall'interpretazione del contratto d'appalto che non si siano potute definire bonariamente o in via amministrativa, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Forlì, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.